

STUDI GIURIDICI
LXIX

MATRIMONIUM ET IUS


*Studi in onore del Prof. Avv.
Sebastiano Villeggiante*

A cura di
JORGE ERNESTO VILLA AVILA e CELESTINO GNAZI

G. PAOLO MONTINI
Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

*«In advocatos vel procuratores, si opus sit,
animadvertere» (art. 124, 1° Pastor bonus).
Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica
sulla retta amministrazione della giustizia*

LIBRERIA EDITRICE VATICANA



G. PAOLO MONTINI
Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

**«IN ADVOCATOS VEL PROCURATORES, SI OPUS SIT,
ANIMADVERTERE» (ART. 124, 1° PASTOR BONUS)
UN ASPETTO DELLA VIGILANZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
SULLA RETTA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

SOMMARIO 1. L'art. 124, 1° PB. - 2. «Animadvertere»: ammonizione, sanzione disciplinare e sanzione penale. - 3. «Si opus sit»: sussidiarietà e supplenza. - 4. Il diritto di difesa. - 5. La prescrizione dell'azione disciplinare. - 6. Gli Avvocati Rotali. - 7. Conclusione.

«Doveri specifici di condotta
sono quelli del buon cristiano o
dell'*homo naturaliter bonus*»¹

Lo scopo di queste brevi note non è tanto quello di esporre in forma sistematica l'intera complessa materia delle sanzioni che possono colpire gli avvocati e i procuratori, bensì quello di affrontare in forma rapsodica alcuni punti, per mostrare almeno la necessità di por mano allo studio di questo importante capitolo che attiene strettamente al diritto processuale.

Già in altro contesto, infatti, annotavo:

«La presenza di *avvocati* nei processi è rassicurante e problematica insieme. La sicurezza proviene dalla conoscenza che questi esperti possiedono delle norme processuali, come pure dei loro doveri professionali. È una sicurezza per la parte che si sente tutelata e aiutata; è però una sicurezza anche per il giudice e,

¹ S. VILLEGGIANTE, *L'avvocato del foro ecclesiastico ed i poteri disciplinari del giudice nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Monitor ecclesiasticus* 122 (1997) 559-560. La citazione completa suona: «L'esercizio della professione [forense] impone dei doveri specifici di condotta, che in linea generale sono quelli propri del buon cristiano o dell'*homo naturaliter bonus*, ma che, per volontà di legge assurgono a veri e propri doveri giuridici nel momento in cui si prescrive che la professione deve essere esercitata *ad normam iuris*: giuridicità dei doveri che è assicurata dal giuramento e dal potere disciplinare».

più in generale, per il tribunale, che ha fiducia nella riservatezza dell'avvocato ed è adeguatamente aiutato a far luce sul diritto e sul fatto, facendo da mediatore con la parte normalmente sprovvista di conoscenza adeguata della disciplina canonica e della necessaria distanza psicologica ed emotiva dai fatti che sono oggetto di giudizio.

È però nello stesso tempo una presenza problematica, per il fatto che espropria la parte della sua vicenda; introduce una mediazione necessaria, che impone un onere economico e un rapporto di fiducia ulteriore, rispetto a quello nei confronti del tribunale.

La normativa canonica si pone alla ricerca di un equilibrio fra queste opposte esigenze e conseguenze»².

L'effettività delle sanzioni disciplinari, soprattutto in assenza di un codice deontologico formulato, possono costituire un elemento di ricerca e garanzia dell'equilibrio, cui si faceva cenno, tra la necessità di un avvocato e la sua effettiva utilità.

Dopo aver brevemente delineato il prescritto normativo dell'art. 124, 1° della costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB] in merito alla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica negli interventi disciplinari avverso avvocati e procuratori, si affronteranno alcune puntuali questioni e domande, riportando, per quanto possibile, dottrina e giurisprudenza dello stesso Supremo Tribunale.

1. L'art. 124, 1° PB

La costituzione apostolica *Pastor bonus*, riprendendo alla lettera il prescritto codiciale (cf can. 1445 § 3, 1°), ha confermato i progressi che in questa materia erano avvenuti rispetto alla normativa precedente, rappresentata nel caso dalle *Normae Speciales* da cui è pur retta attualmente la Segnatura Apostolica.

Le principali innovazioni attengono alla qualificazione del testo normativo, all'ambito di competenza e alla natura della potestà coinvolta.

a.- Il testo normativo.

La costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* tace circa la competenza della Segnatura Apostolica sugli avvocati e procuratori; intervengono invece nella materia le *Normae Speciales*, legge propria del Supremo Tribunale:

² G.P. MONTINI, *Cann. 1481-1490*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2004², 1169.

«Art. 17. § 1. *Sectionis primae Supremi Tribunalis est invigilare pro munere suo iustitiae ad normam SS. Canonum administrandae, ideoque rectae iurisprudentiae tuendae.*

§ 2. *Per eandem sectionem Signatura Apostolica iudicat [...] 6) de recursu contra Advocatos vel Procuratores immodica honoraria exigentes*»³.

Con il can. 1445 § 3, 1° del Codice di diritto canonico e con l'art. 124, 1° PB la competenza della Segnatura Apostolica in materia di avvocati assume la forma rispettivamente di legge universale e speciale, lasciando l'ambito di mera legge propria di un Dicastero della Sede Apostolica.

Tale trasformazione implica certamente una maggiore conoscenza della competenza e soprattutto una coscienza più viva del bene comune coinvolto nella problematica.

b.- L'ambito di competenza.

Con il can. 1445 § 3, 1° e l'art. 124, 1° PB l'ambito di competenza passa da quello limitato all'onorario degli avvocati e procuratori a quello più vasto e indeterminato concernente l'intera attività professionale dei medesimi.

Questo passaggio, pur stimato positivo, apre due serie di interrogativi.

Il primo attiene ad una certa discriminazione che almeno *prima facie* si avrebbe nella normativa⁴: perché il Legislatore ha inteso menzionare esplicitamente il caso degli avvocati e procuratori, tralasciando ogni altro operatore della giustizia, ministro dei tribunali? Forse che la Segnatura Apostolica non possa o non debba intervenire contro giudici (vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, uditori)⁵, difensori del vincolo e promotori di giustizia, cancellieri e notai, nonché addetti dei tribunali ecclesiastici?

Si potrebbero addurre molte giustificazioni alla menzione speciale ed esplicita dei soli avvocati e procuratori nel can. 1445 § 3, 1° e nell'art. 124, 1° PB: alcune

³ Misura per certi versi analoga si ha nel *Regolamento Generale della Curia Romana* del 22 febbraio 1968: «Contro l'Avvocato che esiga onorari oltre i limiti di cui al n. 6 si dà ricorso alla Segnatura Apostolica, alla quale potrà essere deferito anche su denuncia del Promotore di giustizia» (Appendice I, n. 7, in *AAS* 60 [1968] 171).

⁴ Nell'iter di codificazione la Rota Romana propose già nel 1976 un emendamento al testo: «*iustitiae rectae administrationi invigilare, sive quoad iudices aliosque Tribunalium ministros, sive quoad advocatos et procuratores*». La proposta non ebbe però seguito.

⁵ Gli interventi della Segnatura sono molto vari: a volte sono colpiti da ammonizione gli stessi tribunali (cf, per esempio, decreto 28 ottobre 1988, prot. n. 19989/88 VT; decreto 27 aprile 1989, prot. n. 18787/86 VT); a volte invita il Moderatore a rimuovere il vicario giudiziale (cf decreto 2 giugno 1987, prot. n. 18357/86 VT); a volte viene ammonito un vicario giudiziale (cf decreto 16 settembre 2004, prot. n. 35974/04); a volte impone la proibizione di nominare per un altro quinquennio il vicario giudiziale (cf. decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 36653/04 VT); a volte avvia direttamente il procedimento di rimozione di un giudice (cf. decreto 10 maggio 2005, prot. n. 37053/05 VT).

di esse potrebbero anche apparire fondate⁶, ma non riuscirebbero, a mio giudizio, a negare che in quella menzione specifica ha giocato il suo peso la tradizione e una certa precomprensione negativa verso gli avvocati e procuratori. Il che giustifica senz'altro l'auspicio di un superamento della lettera di quei testi normativi.

L'altro interrogativo attiene alla identificazione dell'ambito della deontologia dell'avvocato e del procuratore. Il superamento della mera competenza sugli immodici onorari ha reso evidente la necessità di determinare i diritti e gli obblighi della professione avvocatizia. Se la materia degli onorari è stata fatta oggetto talvolta di determinazioni specifiche, il mondo della deontologia forense canonica appare piuttosto indeterminato. D'altronde se la competenza della Segnatura Apostolica sugli immodici onorari ha spinto o ha richiesto la determinazione normativa di quest'ambito, pare logico attendersi che anche l'area deontologica più generale dell'attività forense canonica sia determinata in ragione della competenza più vasta «*in advocatos vel procuratores*».

Sinora pare che i punti di riferimento principali che la giurisprudenza recente della Segnatura Apostolica ha avuto occasione di identificare nella deontologia forense, oltre alla materia concernente gli emolumenti⁷, siano i seguenti:

- la legge canonica, soprattutto in ciò che esplicitamente concerne l'attività degli avvocati⁸;

⁶ In alcuni passaggi dell'*iter* di riforma della codificazione appare che l'espressione «*rectae administrationi iustitiae invigilare*» è intesa precisamente nella prospettiva di comprendere l'intervento sui giudici e gli altri ministri dei tribunali, intendendo gli avvocati e i procuratori estranei a queste categorie che solo, propriamente, parteciperebbero all'*amministrazione* della giustizia. In questo senso l'art. 75 § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii*, riferito ai giudici e agli altri ministri e collaboratori del tribunale: «*Ubi recta iustitiae administratio [...] impediatur [...]*» (cf. invece il parallelo art. 111 § 2 riferito agli avvocati e procuratori). A volte la Segnatura Apostolica ha proceduto contemporaneamente contro avvocati e ministri del tribunale in forza del dovere di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia: cf., per esempio, decreto 6 giugno 1990, prot. n. 21667/90 VT.

⁷ Cf., per esempio, SSAT, decreto 20 ottobre 1989, prot. n. 20995/89 VT, in cui si decise: «*Summa X restituatur D.no N.; Moneatur cl.mus Advocatus A. ob immodicum emolumentum in casu petitum*»: si trattava di un onorario giudicato immodico per il fatto che l'ammontare superava quello stabilito nel tribunale per l'intera prima istanza e il libello non era stato neppure introdotto. Cf. pure decreti 6 novembre 1987, prot. n. 15351/83 VT; 6 novembre 1992, prot. n. 23798/92 VT in cui l'emolumento fu ritenuto non esagerato; 17 novembre 1994, prot. n. 23992/93 VT.

⁸ Cf., per esempio, art. 4 *motu proprio Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988) 1259: «*iuris universalis praescripta hac de re lata*». Per quanto attiene alla legge universale si può vedere il caso di un avvocato che patrocinava successivamente presso due tribunali di primo grado sullo stesso capo di nullità contro la dichiarazione della Segnatura Apostolica del 3 giugno 1989 sul foro competente in una causa di nullità dopo una sentenza negativa in prima istanza (cf. *AAS* 81 [1989] 988-990): cf. prot. n. 20969/89 VT.

Oppure la introduzione del processo presso un foro incompetente, dopo aver costruito un domicilio fittizio della parte convenuta (cf., per esempio, decreto 28 settembre 1993, prot. n. 23929/92 VT). La costituzione di un domicilio o quasi-domicilio fittizio con la conseguenza di sortire un foro incompetente (di incompetenza relativa) presso cui introdurre la causa è fattispecie proteiforme in relazione all'avvocato:

- diritti e doveri desumibili direttamente o indirettamente dalla legge canonica, sia per opera di dottrina che di giurisprudenza, quali, per esempio, l'annosa questione della consegna degli atti alla parte⁹, l'utilizzazione di atti processuali di fronte ad autorità civili¹⁰, la giusta causa della rinuncia al mandato¹¹; le informazioni da fornire alle parti¹²;

egli, infatti, può essere solo a conoscenza del domicilio fittizio o può suggerirlo e procurarlo egli stesso; il domicilio fittizio può essere solo destinato a permettere di adire un determinato tribunale o può avere l'effetto, inteso o di risulta, di estromettere una parte dal processo, fino a giungere ad una pronuncia *in scia parte*, invalida per negazione del diritto di difesa. In ogni caso, seppure con responsabilità diverse da provare e valutare, si ha una violazione di un dovere di correttezza da parte dell'avvocato. La Segnatura Apostolica ha dovuto misurarsi frequentemente con questa fattispecie.

Oppure la invocazione di una competenza del tribunale sprovvista vistosamente o dolosamente degli elementi minimali richiesti dalla legge (cf. soprattutto can. 1673, 3°-4°): cf., per esempio, 16 settembre 2004, prot. n. 35974/04 VT: «*monendum esse ac moneri ne in posterum competentiam vi plerarumque probationum invocet vel petat, quae destituta sit congruis argumentis*».

⁹ Cf. recentemente SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT, in cui si legge: «Considerato quod prohibitio canonica Advocatis imposita, actorum exemplar partibus tradendi, publici iuris est, prouti constat - ex can. 1598 § 1 praescripto, rationabili interpretatione enodato; - ex H.S.T. iurisprudencia: cf. exempli gratia, decretum 16 m. Iunii a. 1990, prot. n. 21667/90 VT; - ex doctrina communi: cf., exempli gratia, I. GORDON, *Novus processus nullitatis matrimonii*. Iter cum adnotationibus, Romae 1983, p. 34; M. HILBERT, *De publicatione actorum*, in *Periodica de re canonica* 81 (1992) 525; S. GHERRO, *Sul processo matrimoniale canonico: «pubblicazione degli atti» e «dibattimento»*, in *Il diritto ecclesiastico* 105 (1994) I, 496; A. JACOBS, *Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage. Étude de la jurisprudence rotale*, Paris 1998, p. 316; P. BIANCHI, *La pubblicazione degli atti di causa: can. 1598*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999) 81 nota 34; - ex Ordine Tribunalis Ecclesiastici Regionalis A.: «*Alle parti non può essere consegnata copia degli atti; i patroni che ne ricevono copia sono tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, garantendone la consultabilità presso la propria sede*» (art. 21, 3um alineae caput, Ordo Tribunalis [...]), necnon ex Ordine pro Advocatis et Procuratoribus eiusdem Tribunalis: «*I Patroni che hanno ricevuto, dopo la pubblicazione, copia degli atti processuali, non dovranno assolutamente rilasciarla ai loro assistiti [...]*» (art. 15) [...]. Cf. pure lettera 27 novembre 1998, prot. n. 29234/98 VT: «*Il patrono canonico è tenuto all'obbligo di evitare che gli atti pervengano alle parti o ad altre persone*».

¹⁰ Cf. decreto 16 giugno 1990, prot. n. 21667/90 in cui si conclude che l'avvocato «illegitime quoddam excerptum depositionis [...] peractae petiit, eoque illegitime usus est ad scopum obtinendum omnino diversum a legitima defensione partis conventae». Cf. pure lettera 29 agosto 1983, prot. n. 14393/82 VT.

¹¹ Cf. decreto 6 novembre 1992, prot. n. 23798/92 in cui, asserito che «*advocatus ecclesiasticus iure gaudet renuntiandi pro conscientia sua ob iustam rationem mandato sibi ex fiducia collato*», rilevava che «*iusta ratio ad hoc habebatur ob discordiam inter partem actricem et eius cl. [Adv. X] circa argumenta pro nullitate matrimonii adducenda in casu*».

¹² Cf., per esempio, SSAT, decreto 3 settembre 2003, prot. n. 34903/03 VT: «*Canon 1614 praescribit sententiae publicationem "indicatis modis quibus impugnari potest" atque inter hos modos indicandos mentio facienda est et appellationis ad Rotam Romanam* (cf. IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos c. admissos*, die 26 m. Ianuarii a. 1989, n. 7, in *AAS* 81 [1989] 925); *quamobrem Advocati muneri haud congruum videtur partem conventam insciam relinquere de eiusdem iure ad Rotam appellandi atque de eiusdem appellationis terminis*».

- disposizioni amministrative, tra cui recentemente assume rilievo, per le cause di nullità matrimoniale, l'istruzione *Dignitas connubii*¹³;
- alcuni principi riferibili al diritto naturale¹⁴;
- norme e regolamenti dei tribunali¹⁵, nonché giuramenti previsti dalla normativa o comunque emessi nel momento di assumere l'ufficio o sottoposti prima di compiere un atto processuale;
- condizioni generali e particolari di accesso all'albo e al patrocinio, inteso quale *munus ecclesiale*¹⁶.

c.- *La natura dell'intervento*

Le *Normae Speciales* collocano con certezza e coerenza la competenza della Segnatura Apostolica «*in advocatos vel procuratores*» nell'ambito giudiziario. Ne è segno la collocazione di questa competenza nella «sezione prima» del Supremo Tribunale e precisamente in quella parte di essa in cui sono recensite le competenze giudiziali della Segnatura, mentre è esplicitamente detto che altre competenze spettano «*vi potestatis administrativae, forum iudiciale pertinentis*» (art. 18 *incipit*).

Coerentemente le medesime *Normae Speciales* sviluppano negli articoli 78-82 (cf. pure art. 83 § 2) una previsione di procedura giudiziale per i processi «*in advocatos vel procuratores*», con un chiaro riferimento al diritto di difesa (cf artt. 79-80), la pronuncia della decisione da parte del Collegio dei Giudici della Se-

¹³ Cf., per esempio, art. 235 § 2 in riferimento al divieto della consegna degli atti alle parti.

¹⁴ Cf., per esempio, artt. 4-5 *motu proprio Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988) 1259-1260: «*ethicas normas proprii muneris (deontologiam quam vocant). Si quis ethicas normas proprii muneris [...]*». Cf. pure SSAT, decreto 27 aprile 1989, prot. n. 18787/86 VT: «*Patronus partis conventae in casu ethicas sui muneris normas violavit, inter alia eo quod in restrictu defensionis concludit pro nullitate matrimonii adversus proprium clientem*» (n. 3, p. 2; sottolineatura nel testo). A volte la Segnatura Apostolica si è dovuta richiamare al «*genuinus sensus legis canonicae*» cui alcune prassi di avvocati non erano consentite (cf. lettera, 29 gennaio 1991, prot. n. 14864/82 VT). Altre volte ha sanzionato l'avvocato «*ob modum polemicum et callidum et sine debita reverentia sese gerendi erga ipsum Tribunal*» (decreto 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT).

¹⁵ Il regolamento del tribunale (*ordinatio*: can. 1602 § 3), approvato dal Moderatore, può essere il testo in cui sono inseriti e specificati alcuni doveri professionali degli avvocati e procuratori e sono sanzionati gli illeciti disciplinari (cf., per esempio, il regolamento del Tribunale Ecclesiastico di Madrid, tit. *De las sanciones*, artt. 41-43, in www.archimadrid.es).

¹⁶ Cf., per esempio, art. 6 § 1, nn. 1-5 *motu proprio Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, in *AAS* 80 (1988) 1260; SSAT, *Responsum in re peculiari*, 12 luglio 1993, prot. n. 24339/93 VT, in *Periodica de re canonica* 82 (1993) 699-700; R.L. BURKE, *Commentarius, ibid.*, 701-708; ID., *Abogados, uniones matrimoniales irregulares y causas de nulidad matrimonial. Texto y comentario de una Respuesta del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica*, in *Revista española de derecho canónico* 51 (1994) 639-645; testo e commento in inglese in *Forum* 5/2 (1994) 24-27; 49-55. Cf. pure SSAT, decreto 8 novembre 1991, prot. n. 22784/91 VT.

gnatura Apostolica (c.f art. 81) e la possibilità di appello (cf art. 82) ad un altro Turno evidentemente della medesima Segnatura.

Al contrario il can. 1445 § 3, 1° e l'art. 124, 1° PB collocano chiaramente la competenza dell'*animadversio* contro avvocati e procuratori nell'ambito dell'esercizio della potestà amministrativa che riguarda il foro giudiziale.

2. «Animadvertere»: ammonizione, sanzione disciplinare e sanzione penale

L'*hapax legomenon* «animadvertere» nel Codice vigente dovrebbe subito mettere in guardia nella interpretazione¹⁷. Il ricorso a forme verbali o nominali uniche è di solito giustificato dalla volontà di lasciare aperte interpretazioni a disposizione della giurisprudenza¹⁸.

«Animadvertere» è voce che si può avvalere di vari apporti per l'interpretazione. È anzitutto voce che nel Codice pio-benedettino era adoperata nel senso generico di intervento afflittivo e punitivo (cf. cann. 316 § 2; 444 § 1 e 2214 § 2)¹⁹. Nella classicità latina la voce è conosciuta con significato anche più precisamente penale. Conferma giunge anche dal Forcellini: «Animadvertere est etiam considerare et notare quidquid minus rectum est, idque reprehendere, castigare et punire [...] De magistratibus est verbum iudiciale ac praetorium, et significat reprehendere et cognita causa punire»²⁰.

Senza voler escludere la materia penale dall'interpretazione di «animadvertere» e senza neppure limitarci all'ambito sanzionatorio²¹, si deve riconoscere che

¹⁷ Comune è, invece, nel Codice l'uso della forma nominale «animadversiones», riferita alle osservazioni delle parti pubbliche nel processo.

¹⁸ Le traduzioni sono diverse: «prendere provvedimenti contro» (cf *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, cit., 1146); «prendere misure nei confronti di» (*ibidem*, 1431); «intervenire contro» (*Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 845); «to take notice» (*The Code of Canon Law in English translation*, Sydney 2001, 257); «to discipline advocates or procurators» (*New Commentary on the Code of Canon Law*, New York – Mahwah 2000, 1636); «einschreiten gegen» (*Codex des Kanonischen Rechtes*, Kevelaer 1984², 637); «proceder contra» (*Código de Derecho Canónico*, Madrid 1999¹⁵, 758, 948); «prendre des mesures à l'égard des avocats et procureurs» (*Code de droit canonique*, Paris 1984, 251).

¹⁹ In tutt'e tre i canoni citati si ha la forma «animadvertere in aliquem», che è la più comune nella latinità (cf. AEG. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis* I, Patavii 1940, 246). Nel can. 247 § 4 è usata la formula «animadvertere in aliquod».

²⁰ AEG. FORCELLINI, *Animadvertere* 3, in *Lexicon totius latinitatis*, cit., 246; cf pure *Animadversio* 2, 2, *ibid.*, 245.

²¹ La Segnatura Apostolica ha interpretato a volte l'«animadvertere in advocatos» anche fuori dell'ambito sanzionatorio. Si possono addurre alcuni esempi.

A fronte della prassi di un avvocato che consigliava il trasferimento del quasi-domicilio all'estero per il solo scopo di permettere l'introduzione costi della causa matrimoniale, la Segnatura Apostolica, in virtù del prescritto del can. 1445 § 3, 1°, interveniva imponendo un precetto formale «ne quocumque in casu

il suo precipuo campo di azione è quello delle sanzioni di carattere disciplinare²², sia intese in senso proprio, quali sanzioni che sono previste e applicate per illeciti compiuti contro i propri doveri e obblighi professionali e contrattuali, sia intese in senso lato, quali provvedimenti di carattere spiccatamente amministrativo. Un problema notevole consiste nella distinzione dei provvedimenti (amministrativi, disciplinari e penali), pur tutti compresi nella determinazione dell'«animadvertere»²³.

Un aiuto in questa interpretazione e classificazione è rinvenibile nella *Dignitas connubii*. Essa anzitutto riprende la formula verbale «animadvertere» nell'art. 46 § 2, 4°, in cui abbraccia tutti i tipi di provvedimenti sanzionatori²⁴. Inoltre essa, in modo parallelo per giudici e altri ministri del tribunale (cf. art. 75) e per avvocati e procuratori (cf. art. 111), classifica gli interventi in tre categorie, cui dedica un paragrafo ciascuna: le misure penali (§ 1)²⁵, le misure disciplinari (§ 2) e le misure risarcitorie (§ 3).

partibus auxilio sis ad earum causas per supradictum modum agendi contra genuinum sensum legis canonicae a tribunalibus competentibus [...] detrahendas» (lettera, 29 gennaio 1991, prot. n. 14864/82 VT).

Cf. pure decreto 12 marzo 1991, prot. n. 21980/90 VT: «Animadverso quod forsitan in casu ipse cl. mus [Advocatus N.] non satis cooperatus sit ad veritatem detegendam (Cf. cann. 1531, § 2, et 1545-1546; PIUS XII, Alloc. Ad Rotam Romanam, d. 2 oct. 1944, n. 2, d. in AAS 36, 1944, 285-287) et ad causam quam primum, salva iustitia, definiendam (Cf. can. 1453 et eiusdem patroni mora v.g. in exhibendo elencho testium) [...] Invitatur idem Patronus ut, pro munere suo, cum tribunali sollicitè cooperetur in veritate quaerenda». Cf. pure decreto 3 settembre 2003, prot. n. 34903/03 VT.

Rientrano in quest'ambito anche gli interventi della Segnatura che segnalano in varie forme incompatibilità o inconvenienze nel cumulo di uffici nei tribunali o per rapporti di parentela tra ministri e collaboratori del medesimo tribunale.

²² Un parallelo può confermare questa interpretazione: l'art. 5 § 1 *motu proprio Iusti iudicis*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 1260: «Si quis ethicis normas proprii muneris graviter violaverit, res defertur ad Supremum tribunal Signaturae apostolicae, quod ex officio procedat ad normam iuris sanctionibus erogandis, secundum violationum ipsarum gravitatem, haud exclusa ex albo amotione» (cf. pure art. 6 §2).

²³ Sulla necessità e la difficoltà di distinguere tra provvedimenti penali e disciplinari cf. recentemente FR. DANEELS, *Alcune osservazioni sul processo penale canonico e la sua efficacia*, in *Folia canonica* 7 (2004) 199-201: «Si tratta chiaramente di un provvedimento penale qualora esso invochi come motivo principale la violazione di una normativa o di un precetto penale, tanto più qualora anche per la procedura faccia menzione di norme che appartengono al processo penale. Il provvedimento risulta invece senza dubbio non penale, quando esso invoca sia in procedendo che in decernendo una normativa non penale» (*ibid.*, p. 199 nota 4).

²⁴ «Praesidis collegii est animadvertere in assistentes iudicio ad normam cann. 1457, § 2; 1470, § 2; 1488-1489 (cf. artt. 75, § 1; 87; 111, § 1; 307, § 3)» (art. 46 § 2, 4° DC). La traduzione italiana presenta un'espressione («esercitare la vigilanza nei confronti di») che rende evidente il parallelismo sopra ricordato tra «invigilare» e «animadvertere» nel can. 1445 § 3, 1° e art. 124, 1° PB. Naturalmente questo articolo tratta solo delle pene, sanzioni penali e provvedimenti che il giudice *pendente la causa* può prendere contro ministri del tribunale e avvocati e procuratori che operano nella medesima causa.

²⁵ Suscita qualche riserva la traduzione italiana del paragrafo primo degli articoli 75 e 111 DC, laddove traducono «deliquerint», dalla chiarissima connotazione penale, con la locuzione «commettono un atto illecito».

«*Mediis aptis adhibitis, provideant*» è l'espressione generica usata nel § 2 degli articoli 75 e 111 per indicare i provvedimenti disciplinari: fra essi è inclusa per i giudici e ministri dei tribunali la rimozione dall'ufficio, per gli avvocati e procuratori la proibizione dell'esercizio del patrocinio nel tribunale di competenza²⁶.

Un decreto della Segnatura Apostolica offre alcuni criteri per la distinzione tra le sanzioni²⁷.

L'espunzione dall'Albo è considerata sanzione penale. Essa pertanto può essere irrogata solo dal Vescovo Moderatore; può essere inflitta solo a seguito di recidiva in uno dei delitti di cui al can. 1488 §§ 1-2 o di un delitto per il quale la legge prevede la pena della privazione dall'ufficio²⁸. In questo caso la procedura deve salvaguardare pienamente il diritto di difesa, sia si proceda per la via giudiziale sia si proceda per la via amministrativa.

La revocazione dell'approvazione di cui al can. 1483 è invece provvedimento amministrativo. Inflitto dal Vescovo Moderatore, cui spetta l'approvazione di cui al can. 1483, richiede una grave causa (cf. art. 105 § 2 DC), giusta e proporzionata, nonché correlativa alle condizioni per ottenere l'approvazione. In questo caso il diritto di difesa non ha bisogno di tutte le garanzie di cui nel processo penale giudiziale.

La sanzione più comunemente inflitta è senza dubbio l'ammonizione. Essa appare rivestire sia l'aspetto di riprovazione sia l'aspetto di avvertimento in vista di ulteriori (e più gravi) sanzioni.

²⁶ «[...] *prohibitio in casu* [cf. art. 48 § 4 dell'istruzione *Provida mater*] *non est poenalis, sed tantum administrativa*» (SSAT, decreto 8 novembre 1993, prot. n. 22784/91 VT). Talvolta per gli avvocati e i procuratori anziché la denominazione «*prohibitio*» viene usata la locuzione «*suspensio*»: il Codice sembra preferirla (cf. can. 1488 § 1: «*ab officio suspendi*»; 1489: «*a patrocinio exercendo suspendantur*»); l'istruzione *Dignitas connubii*, pur non potendo derogare al Codice, di cui recepisce il canoni che prevedono la sospensione (cf. particolarmente art. 87), mostra di preferire, soprattutto in ambito disciplinare, la denominazione «*prohibitione a patrocinio exercendo*» (cf. artt. 105 § 2; 111 § 2; cf. art. 75 § 2 sui ministri del tribunale). Anche alcuni decreti della Segnatura Apostolica denominano questa sanzione «*suspensione*» (dall'ufficio, dall'esercizio dell'ufficio, dall'Albo), intendendo forse indicare con maggiore chiarezza la natura disciplinare e temporanea della sanzione (cf., per esempio, lettera 10 maggio 2002, prot. nn. 32907/01-33168/02 VT). Si deve però riconoscere che il tentativo di organizzare la materia dell'istruzione *Dignitas connubii* merita attenzione, così che «*suspensione*» sia riservato alla proibizione che interviene *pendente causa*, mentre la «*proibizione*» sia denominazione che attiene a provvedimenti presi *a causa finita* o prescindendo dalla pendenza di qualsiasi causa.

²⁷ Cf. decreto in una *Expulsionis ex albo advocatorum*, 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT.

²⁸ Naturalmente l'espunzione dall'Albo può essere prevista anche da leggi speciali (cf. can. 1402; artt. 125 e 130 PB). Stante la natura penale della sanzione dell'espunzione dall'Albo nonché i limiti per la legge particolare in ambito processuale e quelli stabiliti dal can. 1319 § 1, pare difficile sostenere che l'espunzione dall'Albo possa essere prevista legittimamente al di fuori della legge codiciale, dalle leggi universali e speciali.

3. «*Si opus sit*»: sussidiarietà e supplenza

La locuzione «*si opus sit*» è bene in evidenza nel testo normativo e deve essere rettammente interpretata per non porre nel nulla o almeno ridurre la portata e l'efficacia del prescritto in favore della retta amministrazione della giustizia.

a.- *Origine prossima*

La sua origine prossima potrebbe risiedere nel mutamento intervenuto nel testo normativo: mentre, infatti i testi precedenti usano la locuzione «*recursus*» per designare l'accesso alla Segnatura Apostolica e l'attivazione della sua competenza sugli avvocati e procuratori, il can. 1445 § 3, 1° e l'art. 124, 1° PB prescindono dal «*recursus*», inserendo più direttamente la competenza sugli avvocati e procuratori nel dovere istituzionale di vigilanza, da esercitarsi ovviamente ogniqualvolta sia necessario senza dover attendere ricorsi o denunce, ma potendo attivarsi anche *ex officio*, ogniqualvolta appunto se ne avverta la necessità.

b.- *Applicazione del principio di sussidiarietà*

Il significato però più preciso dell'inciso «*si opus sit*» si ha, a mio modo di vedere, nel contesto del principio di sussidiarietà. Il dovere di vigilanza e, pertanto, di intervento sugli avvocati e procuratori, compete primariamente (nel senso etimologico del termine, ossia per primo, in prima battuta) ai Moderatori dei tribunali. La responsabilità dei Vescovi diocesani verso i propri tribunali non si esaurisce, infatti, nei molteplici atti (singolarmente previsti dall'ordinamento processuale) che essi sono chiamati a porre in ordine alla provvista e al nunzionamento del tribunale, ma riveste aspetti di natura più generale: a loro spetta di dirigere il tribunale («*tribunal moderari*»: can. 1649 § 1; «*tribunali praeesse*»: cann. 1449 § 2, 1488 § 1); essi sono responsabili per la retta amministrazione della giustizia nel tribunale: a loro spetta pertanto la vigilanza sull'attività processuale e giudiziale del tribunale, ammonire il vicario giudiziale e i giudici, e intervenire verso gli avvocati e procuratori.

Si ha riscontro diretto di tutto questo considerando, per esempio, le responsabilità dei Moderatori nella composizione dell'Albo degli avvocati e procuratori, nell'ammissione di avvocati e procuratori al patrocinio nonché nella loro competenza in materia di rimozione, sospensione o espunzione dall'Albo, come pure dal patrocinio. Queste responsabilità dei Moderatori, puntualmente previste dall'ordinamento processuale, non possono non importare una più generale competenza di vigilanza ed intervento su avvocati e procuratori.

La prassi della Segnatura Apostolica è particolarmente attenta in questo campo al rispetto e alla promozione della responsabilità dei Moderatori. A loro riconosce la competenza primaria di vigilanza sulle persone e sul funzionamento del tribunale, fatta salva la libertà di giudizio dei giudici e degli altri ministri.

Per gli avvocati e procuratori, denunciati presso la Segnatura Apostolica, spesso questa invita il proprio Moderatore «ut de re videat et, si casus ferat, provideat et dein referat»²⁹.

Al Moderatore spetta anzitutto «vedere», ossia prendere conoscenza degli elementi di fatto e delle prove in ordine ad un abuso denunciato. Questo passaggio richiede, qualora si evidenzi un vero abuso, che la parte, nel caso l'avvocato e il procuratore, sia messa in condizione di conoscere l'addebito mossogli e di rispondere ossia difendersi.

In secondo luogo il Moderatore deve «provvedere»: è chiamato a prendere le misure del caso. Si tratterà, secondo i casi, di pene, di sanzioni disciplinari o di provvedimenti amministrativi.

In terzo luogo il Moderatore è chiamato a «riferire» alla Segnatura Apostolica, che per primo ha ricevuto la denuncia, ne è venuta a conoscenza o ha invitato il Moderatore ad intervenire.

Altre volte la Segnatura Apostolica, una volta dichiarati gli abusi perpetrati in base agli esposti ricevuti e al materiale acquisito tramite anche i vicari giudiziali, ha invitato i Moderatori ad intervenire (di solito con un'ammonizione) nei confronti di coloro che erano risultati colpevoli di illeciti disciplinari³⁰.

Ha ben epitomato questa competenza la recente istruzione *Dignitas connubii*:

«*Si autem iidem [Advocati et procuratores] impares officio ob imperitiam, amissam bonam famam, neglegentiam vel abusus reperti fuerint, Episcopus Moderator vel coetus Episcoporum, mediis aptis adhibitis, provideat, non exclusa, si casus ferat, prohibitione a patrocinio exercendo in suo tribunali*» (art. 111 § 2).

Appare perciò assolutamente evidente e ragionevole che in questo contesto la competenza della Segnatura Apostolica si attivi solo «si opus sit», ossia laddove lo richieda una supplenza dell'autorità inferiore primariamente competente³¹. E ciò può avvenire per negligenza del Moderatore, che non intende intervenire, oppure per richiesta del Moderatore, che non può intervenire, oppure nel caso in cui siano coinvolti più Moderatori perché l'abuso è esteso a più tribunali e appar-

²⁹ Cf., per esempio, SSAT, decreto 16 novembre 1990, prot. n. 20969/89 VT: «*Denuntiatur modus agendi Advocati N. Em. mis Moderatoribus Tribunalium regionalium A et B, Exc. mo Moderatori Fori regionalis C, necnon Exc. mo Decano Rotae Romanae, ut ipsi pro competentia videant et, si opus fuerit, provideant*»; decreto 27 aprile 1991, prot. n. 22784/91 VT: «*Certiores fiant Em. mus Moderator Fori N, Exc. mus Moderator Tribunalis C et Exc. mus Decanus Rotae Romanae, de statu advocati rotalis B, ut pro competentia de re videant et, si opus sit, provideant*».

³⁰ Cf. SSAT, decreto 6 giugno 1990, prot. n. 21667/90 VT.

³¹ È per la pacifica condivisione di questo principio generale che la istruzione *Dignitas connubii*, solitamente ben disposta a citare le competenze della Segnatura Apostolica, su questo punto tace. Per la verità nei primi schemi dell'art. 111 § 2 dell'istruzione ricorreva al posto della locuzione «*coetus Episcoporum*» l'espressione «*alia auctoritas ad normam iuris competens*», che avrebbe inteso riferirsi anche alla competenza della Segnatura Apostolica di cui in oggetto; ragioni di perspicuità del testo hanno poi convinto alla correzione, anche perché si riteneva ovvia la competenza della Segnatura Apostolica in materia.

rebbero di minor incisività interventi limitati a singoli ambiti di competenza, oppure (*quod Deus avertat*) per connivenza delle autorità ecclesiastiche preposte alla vigilanza con gli avvocati e procuratori accusati. Il giudizio di procedere alla supplenza spetta naturalmente alla stessa Segnatura Apostolica.

c.- Applicazione (analogica) del principio della pena «extrema ratio»

Una risonanza, più che una vera e propria interpretazione dell'inciso «*si opus sit*», potrebbe provenire dal principio secondo cui la sanzione penale è da ritenersi *extrema ratio* nella Chiesa³². Tale principio potrebbe estendersi anche alla sanzione disciplinare: l'applicazione di questa dovrebbe analogicamente considerarsi *extrema ratio*, a fronte di interventi meno strutturati, meno afflittivi e ugualmente riparatori nel caso.

Lo snodo costituito dalla normativa del can. 1718, in altre parole, giustizierebbe, nell'intervento di «*animadversio*» nei confronti degli avvocati e procuratori, una sosta per verificare «*si opus sit*» procedere sul versante disciplinare o non si possa percorrere strade alternative e nel caso ugualmente o sufficientemente efficaci.

Pur nella condivisione dell'applicazione generale del principio di cui sopra, e quindi anche nel caso di sanzioni disciplinari, esso pare non del tutto coerente con il testo del can. 1445 § 3, 1° e dell'art. 124, 1° PB. La valenza amplissima dell'«*animadvertere*» previsto in questi testi normativi pare già comprendere tutta la gamma di interventi avverso gli avvocati e procuratori e, pertanto, l'inciso «*si opus sit*» equivarrebbe qui non già all'alternativa rispetto alle sole sanzioni disciplinari, ma rispetto all'intervento stesso. Il che rischierebbe di far apparire come del tutto discrezionale o addirittura facoltativo un intervento sanzionatorio della Segnatura Apostolica: cosa che non pare possa condividersi.

4. Il diritto di difesa

Poiché, come si è visto sopra, la competenza nella irrogazione di sanzioni disciplinari ad avvocati e procuratori non è considerata dai più recenti testi normativi una competenza giudiziale, la procedura prevista dagli artt. 78-82 (*In recursibus contra Advocatos et Procuratores*) delle *Normae Speciales* non deve essere applicata alla lettera. Si dovrà o si potrà fare riferimento a normative previste per procedimenti disciplinari in casi simili³³.

³² Cf., per esempio, can. 1317 per l'ambito costitutivo della pena e can. 1341 per l'ambito applicativo.

³³ Cf. artt. 5-6 GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Iusti Iudicis*, 28 giugno 1988 in *AAS* 80 (1988) 1260; art. 24 SEGRETERIA DI STATO, *ordinatio Qui in Album*, 23 luglio 1990, *ibid.*, 82 (1990) 1633; artt. 6-11 SEGRETERIA DI STATO, Regolamento della Commissione disciplinare della Curia Romana, 5 gennaio

Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari maggiori la procedura seguita è esemplata su quella del processo penale amministrativo³⁴:

- il Promotore di Giustizia, raccolte le informazioni e le prove o visti gli atti trasmessi, formula un parere proprio in ordine alla opportunità di procedere e alle sanzioni che si prevedono nel caso;

- il Prefetto della Segnatura Apostolica – preferibilmente in Congresso – decreta se si debba procedere; in caso affermativo

- il Promotore di Giustizia è invitato a presentare il libello;

- all'accusato, citato, è riconosciuto il diritto al Patrono³⁵, alla conoscenza del libello, alla proposta di integrazioni istruttorie e alla pubblicazione degli atti;

- intervengono quindi il Patrono e il Promotore di Giustizia;

- il Prefetto in Congresso decide delle sanzioni disciplinari, se e per quanto provato l'addebito;

- si dà facoltà di ricorso contenzioso-amministrativo *in devolutivo tantum* al Collegio dei Giudici della Segnatura Apostolica.

Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica nei tribunali diocesani e interdiocesani o in vista di sanzioni disciplinari minori (quali l'ammonizione) la procedura può essere semplificata, purché sia garantito all'avvocato o procuratore accusato

- il diritto di difesa: ossia che sia assicurata la conoscenza delle prove raccolte e la possibilità di rispondere alle stesse sia con argomentazioni sia con la proposta di prove contrarie³⁶;

1994, in *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Bollettino* n. 4, 1996, 8-9; artt. 3-6 PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, *Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, 11 luglio 1995, in *AAS Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano* 66 (1995) 85-86; SEGRETARIA DI STATO, *Norme per la procedura di ricorso contro le delibere della Commissione Disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*, 2 febbraio 1996, *ibid.*, 67 (1996) 11-14; artt. 92-100 SEGRETARIA DI STATO, *Regolamento generale del Vicariato di Roma*, 31 maggio 2000, in *Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica [ULSA]. Bollettino* n. 9, 2001, 47-50; artt. 77-85 VICARIATO DI ROMA, *Regolamento dell'Opera Romana Pellegrinaggi*, 4 ottobre 2000, *ibid.*, 129-132.

³⁴ Cf. SSAT, decreto in una *Italiae, disciplinaris*, 13 gennaio 2004 (prot. n. 34878/03 VT); decreto in una *A., disciplinaris*, 13 gennaio 2005 (prot. n. 33237/02 VT).

³⁵ La Segnatura Apostolica potrebbe richiedere (per analogia con l'art. 99 *Normae Speciales*) l'intervento del Patrono come necessario.

³⁶ «*Exempli gratia, decreto die 8 novembris 1991 emanato Signatura Apostolica decretum Moderatoris cuiusdam tribunalis, quo advocatus ex albo advocatorum expunctus erat, rescidit. Motivum principalis rescissionis decreti fuit quod "recurrens ante decretum latum auditus non est"*» (L.R. BURKE, *Commentarius*, cit., 707; si tratta del decreto 8 novembre 1991, prot. n. 22784/91 VT).

Cf. pure decreto 28 settembre 1993, prot. n. 23929/92 VT: «*[...] Advocatum invitavit ad acta causae inspicienda et ad opportunas explicationes ad rem huic Supremo Tribunali praebendas*»; lettera 10 maggio 2002, prot. nn. 32907/01-33168/02 VT: «*Si per viam disciplinarem proceditur, argumenta et probationes [...] cl.mo Advocato significandae sunt, data sese defendendi possibilitate. Omnibus his elementis*

- il diritto di ricorso avverso la decisione del Moderatore che abbia irrogato sanzioni disciplinari³⁷.

5. La prescrizione dell'azione disciplinare

L'incisività del provvedimento disciplinare dipende per buona parte dalla tempestività dell'intervento dell'autorità. L'immediatezza permette di prevenire abusi che potrebbero susseguirsi nel tempo e nello spazio e, pertanto, di proteggere i fedeli che potrebbero essere danneggiati. Permette pure di avvertire per tempo lo stesso avvocato e procuratore, così che la sua posizione non si aggravi con il moltiplicarsi degli abusi.

Vi sono però circostanze che non consentono l'auspicata celerità nell'intervento; e ciò per denunce che pervengono all'autorità competente a distanza di tempo dal compimento dell'abuso (la parte preferisce che il processo termini prima di denunciare, così da non avere contraccolpi nella difesa), per ritardi dell'autorità competente che deve raccogliere prove e riscontri, in modo da non ledere la fama del professionista implicato con azioni intempestive, oppure per la durata del procedimento disciplinare.

acquisitis per Rev. Praesides Collegiorum in causis matrimonialibus de quibus agitur [...] aut, si causae iam definitae sint, per Rev.mum Vicarium Iudiciale[m] [...], qui etiam alium Rev. Iudicem delegare potest, conclusiones remittuntur ad Exc.mum Moderatorem eiusdem Tribunalis [...]. Exc.mus Moderator, omnibus perpensis, si et quatenus in advocatum animadvertere censeat, decretum edat, rationibus suffultum, quo sanctiones in cl.mum Advocatum plectentur. Decretum hoc notificari debet».

Nel *responsum in re peculiari* 12 luglio 1993 la Segnatura Apostolica richiede nel caso di situazione matrimoniale irregolare dell'avvocato che l'espunzione dall'albo avvenga «*prae oculis habitis, ad rationem procedendi quod attinet, cann. 50-51*» (cit., 700). I menzionati canoni richiedono almeno 1) la ricerca di prove; 2) «*quantum fieri potest*» l'ascolto dell'avvocato; 3) il decreto scritto e 4) motivato. La clausola «quanto fieri potest» del can. 50 è di difficile interpretazione. Pare che si debba ritenere, come ordinariamente essa è interpretata anche per altri luoghi del Codice, che essa non esiga senz'altro e in ogni caso l'ascolto dell'interessato. Tale clausola, pertanto, potrebbe essere ritenuta adeguata nel caso indicato dal *responsum in re peculiari* sopra citato, in cui cioè la situazione matrimoniale irregolare è pubblica e notoria. Negli altri casi di addebito disciplinare all'avvocato, in cui cioè non si è di fronte ad un fatto pubblico e notorio, la disposizione del can. 50 dovrebbe essere considerata inadeguata, ci si dovrebbe piuttosto richiamare al principio *audiatur et altera pars* e l'avvocato dovrà pertanto essere senz'altro sentito.

³⁷ «*Advocatus contra decretum, quo se gravatum esse contendit, recursum instituere potest ad normam cc. 1732 ss. In tali casu, recursus hierarchicus fit ad Tertiam Sectionem Signaturae Apostolicae seu sectionem administrativam Supremi Tribunalis* (cf. art. 124, 1°, Const. Ap. *Pastor bonus*)» (R.L. BURKE, *Commentarius*, cit., 707). Cf., per esempio, SSAT decreto 12 febbraio 1998, prot. n. 28005/97 VT, in cui si menziona esplicitamente il can. 1739 e la Segnatura Apostolica decide la ritrattazione della revocazione dell'approvazione operata dal Moderatore. Cf. anche art. 115 § 2 DC.

Il successivo ricorso sarà quello contenzioso-amministrativo alla c.d. «Sezione Seconda» della medesima Segnatura Apostolica, assumendo la violazione della legge.

Almeno dove sono coinvolte sanzioni disciplinari maggiori³⁸ pare si debba riconoscere la vigenza della prescrizione, quale istituto giuridico equitativo, nella sua radice, che protegge da punizioni per fatti troppo lontani nel tempo.

Nel diritto canonico la prescrizione è retta dal can. 197:

«*Praescriptionem, tamquam modum iuris subiectivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationibus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civili respectivae nationis, salvis exceptionibus quae in canonibus huius Codicis statuuntur*».

L'ampiezza del richiamo della normativa civile³⁹, l'applicabilità del concetto di prescrizione alla prescrizione processuale estintiva⁴⁰ nonché l'assenza di canoni del Codice sull'ambito specifico della prescrizione dell'azione disciplinare, conducono alla canonizzazione della normativa civile della singola nazione in merito.

La canonizzazione dovrà accuratamente considerare e comprendere non solo i profili temporali macroscopici (quale, per esempio, il termine quinquennale di prescrizione), bensì pure le eventuali peculiari normative inerenti all'interruzione della prescrizione, soprattutto in riferimento alla celebrazione del procedimento disciplinare, nonché le interpretazioni giurisprudenziali in merito⁴¹.

6. *Gli Avvocati Rotali*

Delicatissimi problemi di competenza potrebbero essere sollevati in ordine alla *animadversio* nei confronti di Avvocati Rotali. Se, infatti, da un lato il noto brocardo «*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*» dovrebbe spingere alla affermazione anche nel caso degli Avvocati Rotali della competenza della Segnatura Apostolica nell'«*animadvertere in advocatos*», di cui al can. 1445 § 3, 1° e all'art. 124, 1° PB, dall'altro non possono essere semplicemente ignorati testi normativi e precedenti giurisprudenziali che paiono sollevare qualche difficoltà e, più precisamente, paiono attribuire alla Rota Romana un'analogha competenza.

³⁸ Nel caso dell'ammonizione, per esempio, pare trascurabile la considerazione della prescrizione e ciò di fatto avviene anche negli interventi della Segnatura Apostolica (cf. recentemente decreto 15 settembre 2005, prot. n. 34801/03 VT). Forse questo avviene anche per la natura ibrida della stessa ammonizione, che partecipa della sanzione, del rimedio penale e del precetto (cf. per esempio, decreto 28 settembre 1993, prot. n. 23929/92 VT, in cui si citano i seguenti canoni, 1362 § 1, 1348 e 1339 e si conclude: «*Cl. mus Adv. tus N monetur ne in fraudem legis agat*»; decreto 17 novembre 1994, prot. n. 23992/93 VT in cui pure è menzionato il can. 1339).

³⁹ «*Il richiamo alla normativa statale in quest'ambito così genericamente inteso deve ritenersi fatto con riferimento all'intera disciplina civile del fenomeno, eccettuando unicamente i casi nei quali il diritto canonico non è silente e quindi con i soli limiti della non contraddittorietà con l'ordinamento ecclesiale*» (P.A. BONNET, *Prescrizione [dir. can.]*, in *Enciclopedia del diritto* XXXV, Milano 1986, 102).

⁴⁰ Cf. *ibidem*, 120-122.

⁴¹ Cf. recentemente SSAT, decreto 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT.

A favore della competenza rotale si possono elencare argomenti legali vigenti⁴² e precedenti giurisprudenziali recenti⁴³.

Lasciamo da parte la problematica della competenza in alcuni casi particolari, sui quali altri *sapientiores* potranno, *data occasione*, intervenire, quali gli abusi perpetrati da Avvocati Rotali nell'esercizio del proprio ufficio presso la Rota Romana, la comminazione della espunzione dall'Albo Rotale, come pure l'irrogazione di pene tramite processi giudiziari penali.

Si può affermare con certezza, invece, che la competenza ordinaria (in forza del can. 1445 § 3, 1° e dell'art. 124, 1° PB) della Segnatura Apostolica di emanare provvedimenti disciplinari si estende anche agli Avvocati Rotali, che abbiano commesso abusi nell'esercizio del proprio ufficio presso tribunali diocesani e interdiocesani e per i quali non sia richiesta l'espunzione dall'Albo Rotale.

Ne sono riprova gli interventi disciplinari della Segnatura Apostolica avverso Avvocati Rotali⁴⁴.

Più a monte si deve considerare che gli Avvocati Rotali non sono sottratti dalla giurisdizione episcopale di cui ai canoni 1483 e 1489: «*Qui diplomate Advocati Rotalis sunt ornati hac approbatione non indigent; Episcopus Moderator autem gravi de causa eos a patrocinio exercendo in suo tribunali prohibere potest; quo in casu datur recursus ad Signaturam Apostolicam*» (art. 105 § 2 DC)⁴⁵. Ciò li fa riconoscere nella competenza ordinaria, anche della Segnatura Apostolica.

Una considerazione a sé merita il *rescriptum ex Audientia SS.mi* del 25 giugno 1979, che deve essere rettamente inteso.

⁴² «*Ad continendos in officio advocatos aut procuratores, qui praescripta Codicis aut Rotae Normarum transgredi insimulantur, Collegium Rotale rem remittere poterit Signaturae Apostolicae ad normam art. 124, 1° Const. Apost. Pastor bonus, aut iuxta art. 49, § 3 procedere*» (art. 22 *Normae Rotae Romanae*); «*Firmo praescripto art. 22, procuratores et advocati, qui officio defuerint, a Collegio Rotali poterunt reprehensionis nota inuri, suspendi, vel etiam ex Albo expungi, auditis tamen tribus ex senioribus Advocatis*» (art. 49 § 3 *Normae Rotae Romanae*).

⁴³ Cf. SSAT, decreto in una *Franco-politan. in Gabone*, 16/17 febbraio 1979, prot. n. 10129/78: «*Sacrae Romanae Rotae ius et officium competere videndi de abusibus advocatorum Rotalium, etiam apud tribunalia inferiora patris*»; SSAT, decreto in una *Baren., disciplinaris*, 13 dicembre 1988, prot. n. 19875/88 VT; sentenza definitiva in una *Trib. Reg. Apuli seu Baren., disciplinaris, c. COLAGIOVANNI*, 15 dicembre 1992.

⁴⁴ Cf. SSAT, decreto in una *Catanen.*, 9 giugno 1970, prot. n. 162/70 VT; decreto in una *Beneventan., restitutionis pecuniae summae [...] indebite perceptae ac retentae*, 13 dicembre 1988, prot. n. 15351/83 VT; decreto in una *Neapolitan., emolumentorum*, 20 ottobre 1989, prot. n. 20995/89; decreto in una *Lansingen.*, 28 settembre 1993, prot. n. 23929/92 VT: «*Cum de Advocato Rotali agatur, res Exc.mo Decano Tribunalis Apostolici Rotae Romanae notificetur*»; decreto 17 novembre 1994, prot. n. 23992/93 VT; decreto in una *Italiae, disciplinaris*, 13 gennaio 2004, prot. n. 34878/03 VT; decreto in una *A., disciplinaris*, 13 gennaio 2005, prot. n. 33237/02 VT.

⁴⁵ «*Quoad Advocatos Rotaes notandum est quod Signatura Apostolica [...] constanter [...] agnoscit facultatem Exc.morum Moderatorum Tribunalium eosdem Advocatos gravi de causa prohibendi ab illo exercitio in suis tribunalibus* (cf. Prot. N. 22784/91 V.T., decretum diei 8 novembris 1991)» (R.L. BURKE, *Commentarius*, cit, 707 nota 6).

Per la sua retta intelligenza si deve considerare attentamente la *petitio* del 23 giugno predisposta per il caso (cf. prot. n. 10129/79 VT). Si trattava del grave e ripetuto abuso della c.d. «migrazione» di cause matrimoniali in Paesi africani. Denunciati questi casi dalla Segnatura Apostolica alla Rota Romana e incominciato il processo a carico degli avvocati accusati, questi sollevarono l'eccezione di incompetenza della Rota sulla base del can. 1566 CIC1917 (= can. 1412). La reazione della Segnatura Apostolica fu di proporre al Sommo Pontefice «*ad auferendum quodlibet dubium circa forum competens*» che Egli commettesse queste cause alla Rota Romana. La *petitio* predisposta all'uopo riportava anche due motivazioni: la prima atteneva all'impossibilità che giudici conniventi nella «migrazione» delle cause fossero ora giudici degli avvocati accusati; l'altra asseriva «*logico e conveniente che la S. Romana Rota – concedendo all'Avvocato Rotale un diploma che permette di patrocinare in tutto il mondo – abbia la competenza ed il dovere di giudicare, nel loro insieme, gli abusi commessi dai propri avvocati in qualsiasi territorio della Chiesa, in ordine ad una eventuale espulsione dall'albo degli avvocati rotali*» (p. 3).

Il Sommo Pontefice nell'Udienza concessa al Prefetto della Segnatura Apostolica, senza attendere l'inoltro per le vie ordinarie della *petitio gratiae*, «*re bene perpensa, maluit ipse in hac Audientia dare facultatem petitam et declarare competentiam S. Romanae Rotae in huiusmodi causis, ut citius ad abusus tollendos perveniri possit*».

È evidente, innanzitutto, che l'occasione del *rescriptum* non fu un conflitto di competenza tra Segnatura Apostolica e Rota Romana. La *petitio* del *rescriptum* sembra inoltre far riferimento all'espunzione dall'Albo Rotale, come ad elemento qualificante per la competenza della Rota Romana⁴⁶. Lo stesso *rescriptum* appare, per certi versi, sospeso tra una disposizione particolare per le cause in oggetto e una previsione più generale. La Segnatura Apostolica propenderà nella propria prassi per una interpretazione larga⁴⁷.

⁴⁶ Un ruolo nella determinazione a favore della competenza della Rota Romana potrebbe essere stato giocato dalla convinzione della natura propriamente penale della sanzione di espunzione dall'Albo (cf *supra*), ma ciò non può essere stato decisivo poiché alla Segnatura Apostolica non sono preclusi né azioni né processi penali sia giudiziali sia amministrativi.

⁴⁷ Il *rescriptum* è riferito in alcuni decreti.

Nel decreto in *una Baren., disciplinaris*, 13 dicembre 1988 (prot. n. 19875/88 VT) si riferiscono i testi con alcune interpretazioni. Tra parentesi si riporteranno di seguito i testi originali della *petitio* e del *rescriptum*. «*Cum necessarium* [«logico e conveniente»] *sit ut Rota Romana – quae concedit Advocatis Rotalibus diploma quod eis patrocinium in tota Ecclesia exercere permittit – competentiam habeat videndi de abusibus ab iisdem Advocatis Rotalibus etiam apud tribunalia inferiora forte commissis, in ordine ad sanctiones, de quibus in art. 57 Normarum Rotae Romanae* [«in ordine ad una eventuale espulsione dall'albo degli avvocati rotali»], *si et quatenus, infligendas*»; «*Cum SS.MUS D.N. IOANNES PAULUS II in audientia, die 25 iunii 1979 huius Supremi Tribunalis Cardinali Praefecto concessa, competentiam S. Romanae Rotae in huiusmodi quaestionibus* [«causis»] *declaraverit et sanxerit, ac rem communicari iusserit cum*

In definitiva la Segnatura Apostolica preferisce rinviare alla Rota Romana per competenza le cause disciplinari avverso Avvocati Rotali che siano accusati di illeciti compiuti presso tribunali inferiori, soprattutto se l'esito del procedimento può prevedersi l'espunzione dall'Albo Rotale, pur riservandosi di intervenire, se le circostanze lo ritengono, avverso i medesimi Avvocati Rotali in forza del can. 1445 § 3, 1° e dell'art. 124, 1° PB. Pare potersi pertanto definire una competenza cumulativa.

7. Conclusione

Gli avvocati scontano una reputazione spesso ingenerosa, perché non infrequentemente su di essi vengono a cadere le difficoltà e le contraddizioni della giustizia resa nel processo.

È l'avvocato che ha di fronte a sé il cliente che, preso totalmente dalle proprie ragioni, spesso vitali, non comprende facilmente i tempi del tribunale, la moderazione della discussione e la esigenza di prova e di raziocinio.

È ancora l'avvocato che il giudice ha dinanzi a sé, preso com'è quest'ultimo dalla ricerca della verità, sopra le parti, dal desiderio che tutti cooperino *toto corde* alla indagine e che nulla si frapponga di inutile nel processo.

È perché questa delicata funzione di collegamento non si deteriori e non si interrompa, che la Chiesa interviene («*animadvertit*») sia promuovendo il ministero del patrocinio forense sia preservandolo da tentazioni e decadimenti: due aspetti della stessa stima per gli uomini e la mansione.

Sacra Romana Rota. Si tenga comunque presente che il decreto nel caso fu emanato perché la Rota Romana aveva trasmesso per competenza la richiesta di sanzione penale alla Segnatura Apostolica; d'altro canto la Segnatura, rimandandolo per competenza alla Rota Romana, annotava: «*Viso pariter can. 1487 et pensens quod [pars] a sententia primi gradus pro nullitate matrimonii ad eandem Rotam Romanam appellavit*».

Nel decreto in *una Romana*, 16 novembre 1990 (prot. n. 20969/89 VT) si riferisce il *rescriptum* in termini più generali: «*Perspecto quod ad Rotam Romanam pertinet videre de abusibus ab Advocatis Rotilibus apud tribunalia inferiora forte commissis, uti declaravit et sanxit Summus Pontifex IOANNES PAULUS II in audientia, die 25 iunii 1979 huius Supremi Tribunalis Cardinali Praefecto concessa*».